

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1999, n. 52

Disposizioni transitorie in materia di spese di funzionamento e assegnazione di personale dei gruppi consiliari.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Disposizioni transitorie in materia di spese di funzionamento del gruppo consiliare misto

1. A decorrere dal 1° ottobre 1999 e sino alla fine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al gruppo consiliare misto non si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni, e si applicano le disposizioni di cui al primo comma del medesimo articolo 3.

Art. 2

Disposizioni transitorie in materia di assegnazione di personale al gruppo consiliare misto

1. A decorrere dal 1° ottobre 1999 e sino alla fine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al gruppo consiliare misto non si applicano le speciali disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni, applicandosi le restanti disposizioni dell'articolo 178 medesimo.

Art. 3

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 dicembre 1999

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 dicembre 1999, n. 52

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 52, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 5 - Note agli articoli della legge regionale.

1. Indice

- Art. 1 - Disposizioni transitorie in materia di spese di funzionamento del gruppo consiliare misto
- Art. 2 - Disposizioni transitorie in materia di assegnazione di personale al gruppo consiliare misto
- Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza

2. Procedimento di formazione della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 52

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 27 settembre 1999, dove ha acquisito il n. 551 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri De Checchi, Gobbo, Milani, Foggiato e Bertaso;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1 commissione consiliare in data 30 settembre 1999;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 14 ottobre 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Lucio Pasqualetto, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 novembre 1999, n. 9742;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 11 novembre 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 6 dicembre 1999, n. 2168/20203, ha trasmesso copia della deliberazione

legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende modificare, riportandola al regime ordinario previsto per tutti gli altri gruppi consiliari, la disciplina concernente il contributo finanziario e la dotazione di personale riferita al Gruppo consiliare misto, così come risulta attualmente disciplinata dal secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 ottobre 1984, n. 56, introdotto dall'articolo 38 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29, e dai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, rispettivamente sostituito da ultimo dal comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, e aggiunto dall'articolo 5 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. Il comma 3 bis del citato articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 era stato in precedenza aggiunto dall'articolo 39 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29.

Si propone pertanto l'abrogazione delle disposizioni legislative sopra richiamate, e specificatamente del secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale n. 56/1984 e dei commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

Con l'abrogazione, il regime concernente il contributo finanziario e la dotazione del personale del Gruppo consiliare misto viene allineato e quindi parificato a quello degli altri Gruppi consiliari, ripristinando il sistema previgente alle modifiche apportate alle disposizioni di legge in oggetto.

Tenendo conto di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, al fine di assicurare una ragionevole sequenza normativa, le abrogazioni proposte hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 1999.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta in data 12 ottobre corrente anno, ha licenziato la proposta di legge in esame con la seguente votazione: i rappresentanti dei gruppi consiliari PPI e CCD-CDU Veneto hanno espresso voto favorevole, mentre i rappresentanti dei gruppi consiliari FI, AN e PDS-DS si sono riservati di esprimere la propria posizione direttamente in questa sede.

4. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale amministrazione, bilancio e servizi del Consiglio regionale

5. Note agli articoli della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 52

Di seguito vengono riportate le norme statali e regionali citate nella medesima legge regionale.

- Nota all'art.1:

Legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari" (vedasi testo coordinato pubblicato nel Bollettino ufficiale 5 settembre 1997, n. 72)

- Nota all'art. 2:

Legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" (vedasi testo coordinato pubblicato nel Bollettino ufficiale 13 ottobre 1998, n. 93)